

**CONVENZIONE
PER LA FORMAZIONE E L'ORIENTAMENTO
DEI PRATICANTI AVVOCATI**

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA, in persona del suo Presidente dott. Pasquale Maiorano

E

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FERRARA, in persona del suo Presidente avv. Piero Giubelli

premessso

- a) che la legge professionale (art. 14 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, lett. a e c) demanda al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati il compito di provvedere alla custodia degli albi professionali e dei registri dei praticanti e alla vigilanza sull'esercizio della pratica forense;
- b) che il regolamento per la pratica (art. 1-3 d.p.r. 10 aprile 1990, n° 101) attribuisce al Consiglio dell'Ordine il compito di istituire scuole di formazione professionale ad integrazione della pratica forense, nonché (art. 4.3) il compito di vigilare sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti avvocati, nei modi previsti dal regolamento stesso e con i mezzi ritenuti più opportuni;
- c) che spetta al Consiglio dell'Ordine il rilascio di un certificato di compiuta pratica, previa verifica che il praticante abbia svolto la pratica stessa, per il periodo prescritto, con diligenza e profitto (art. 10 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37);
- d) che già da tempo il Ministero della Giustizia ha manifestato il proprio assenso allo svolgimento da parte dei praticanti avvocati, di stages e di tirocini di orientamento e di formazione, presso gli uffici giudiziari, ritenendo anche che gli stessi possano essere legittimamente inquadrabili nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 18 legge 24/06/97, n°196; che la legge istitutiva delle Scuole di Specializzazione (D. Lgs. 17 novembre 1997, n. 398, art 16, come modificato dall'art. 17 legge 48/2001) ha inteso provvedere alla formazione comune di magistrati e avvocati, attraverso un apprendimento non solo teorico, ma integrato anche da esperienza pratiche;
- e) che inoltre appare necessario rendere effettive, con tutti gli strumenti a disposizione ed anche a livello territoriale, le garanzie e i diritti riconosciuti ai cittadini, nonché la ragionevole durata dei processi ed un giusto processo (art. 111 Costituzione e art 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo);
- f) che, al fine di facilitare territorialmente il raggiungimento dei predetti obiettivi e l'esecuzione delle richiamate discipline legislative, si ritiene possibile attuare un metodo partecipativo tra Magistratura e Avvocatura nell'organizzazione degli uffici giudiziari, anche per perseguire una migliore razionalizzazione degli uffici e dell'attività giudiziaria;
- g) considerato che la Fondazione Carife ha manifestato la disponibilità a fornire il contributo finanziario al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per fronteggiare gli oneri economici di cui all'art. 11 della convenzione;

h) che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 19/07/2007 ha auspicato la diffusione dei tirocini di cui sopra, sia pur fissando delle regole generali e dei limiti nello svolgimento degli stessi;

i) che la formazione comune di avvocati e magistrati va incoraggiata e ampliata in tutte le forme possibili, onde promuovere la crescita di una comune cultura della giurisdizione;

l) che, tenendo conto delle osservazioni e dei rilievi formulati nella richiamata delibera 19/07/2007 del Consiglio Superiore della Magistratura, si possono prospettare - in via sperimentale e riservata ogni migliore disciplina all'esito delle prime esperienze - nuove forme di tirocinio dei praticanti avvocati, nell'intento di migliorare ed orientare la loro formazione, oltre che di contribuire ad una maggiore funzionalità ed efficienza nell'amministrazione della giustizia;

Tutto ciò premesso convengono quanto segue:

ARTICOLO 1

I praticanti avvocati, dopo almeno un semestre di iscrizione nel registro, sono ammessi ad espletare il tirocinio per il periodo di un semestre, prestando la loro attività presso le sezioni civili e penali.

Tale tirocinio sarà riconosciuto dal Consiglio dell'Ordine, per il tempo effettivamente prestato, al fine del completamento della pratica e del rilascio del relativo certificato.

ARTICOLO 2

Il Presidente del Tribunale, dopo avere interpellato i Magistrati che si rendono disponibili al ruolo di affidatari dei praticanti avvocati, comunicherà al Presidente del Consiglio dell'Ordine e all'apposita Commissione, di cui al successivo articolo 5, il numero dei tirocinanti ammissibili sulla base delle accertate disponibilità.

Il numero di detti praticanti non potrà essere superiore a venti e, comunque, non potrà mai superare il 50 % dei praticanti iscritti nell'anno.

ARTICOLO 3

Il praticante avvocato che intende svolgere il tirocinio di orientamento e di formazione presso gli uffici giudiziari deve farne domanda al Consiglio dell'Ordine, presentando un adeguato curriculum, indicando i dati personali, gli studi compiuti, gli eventuali titoli come meglio descritti all'art. 5, nonché indicando le eventuali specifiche opzioni circa gli uffici giudiziari ove intenderebbe svolgere il tirocinio.

Il Consiglio dell'Ordine, in sede istruttoria, può sentire personalmente il praticante, nonché raccogliere ogni altra formazione che ritenga utile.

ARTICOLO 4

Il Consiglio dell'Ordine, previa verifica dei requisiti formali, ivi compreso quello di iscrizione all'apposito registro da almeno un semestre, invierà le domande all'apposita Commissione prevista al successivo art. 5.

ARTICOLO 5

Viene istituita una apposita Commissione avente il compito di valutare ed ammettere al tirocinio i praticanti avvocati che ne hanno fatto richiesta. Detta Commissione è formata dal Presidente del Tribunale (o da un suo delegato), che ne assume la presidenza, da due Giudici, rispettivamente esperti nel settore penale ed in quello civile, nonché dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (o da un suo delegato) e da due consiglieri dell'Ordine (o da loro delegati).

La Commissione deciderà sull'ammissione degli aspiranti, valutandone le domande sulla base dei seguenti criteri:

- Votazione riportata in sede di conseguimento della laurea;
- Titolo della tesi avente minore o maggiore attinenza alle particolari caratteristiche del tirocinio;
- Indirizzo di specializzazione;
- Eventuali pubblicazioni, note a sentenza, eccetera;
- Partecipazione certificata ad incontri di studio o a convegni.

ARTICOLO 6

La Commissione di cui all'art. 5 comunica al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati l'elenco dei tirocinanti ammessi al praticantato presso l'Ufficio Giudiziario di Ferrara ed il Consiglio dell'Ordine provvede, con apposito provvedimento, a sospendere l'eventuale abilitazione al patrocinio, per tutta la sua durata e con effetto immediato.

ARTICOLO 7

Il tirocinio è articolato sulla durata di un semestre, esclusivamente ed alternativamente al settore penale o al settore civile, a scelta dell'interessato. Ciascun tirocinante viene assegnato ad un singolo Magistrato designato dalla commissione di cui all'art. 5.

Il Magistrato affidatario seguirà l'intero percorso formativo del tirocinante redigendo, al termine del prescritto periodo, una breve relazione sull'attività svolta dal medesimo e attestando, altresì, l'effettiva frequentazione dell'ufficio giudiziario.

Detta documentazione verrà trasmessa al tutor, designato dal Consiglio dell'Ordine, e verrà inoltrata anche al Presidente del Consiglio dell'Ordine. Copia dell'attestazione di frequenza verrà rilasciata, su richiesta, anche all'interessato.

La dichiarazione di mancata o insufficiente frequentazione dell'ufficio, per il periodo stabilito, costituisce causa del mancato riconoscimento della validità del tirocinio.

ARTICOLO 8

Ferme rimanendo le preclusioni stabilite dal Consiglio Superiore della Magistratura, è vietato per i tirocinanti assistere allo svolgimento di attività giudiziarie segrete o, comunque, sottratte alla regola della pubblicità e, quindi, da considerarsi riservate.

Senza che la presente elencazione abbia carattere tassativo possono, quindi, considerarsi come

comprese nel progetto di formazione le seguenti attività:

Settore civile

1) assistenza all'attività di udienza del magistrato:

- prima dell'udienza: preparazione e studio del fascicolo, predisposizione dei verbali di udienza secondo la modulistica adottata dal giudice (auspicabilmente uniforme per tutti i magistrati), formazione di un "**fascicolo telematico**" (consistente in una cartella in cui venga inserito tutto il materiale utile per la redazione del futuro provvedimento, facilmente e velocemente reperibile nel computer, e precisamente: una scheda contenente la sintesi delle domande delle parti e l'annotazione dei fatti di causa durante il loro svolgimento; i verbali di udienza redatti al computer; gli atti di causa eventualmente inviati dalle parti e dal ctu e appunti del giudice);
- durante l'udienza: verbalizzazione dell'attività di udienza sotto la dettatura del giudice, e predisposizione dei rinvii dati possibilmente in un'agenda telematica.
- dopo l'udienza: invio agli avvocati (in posta elettronica) del file contenente il verbale di udienza, riordino del fascicolo cartaceo, annotazioni in copertina, restituzione del fascicolo in cancelleria.

La postazione di lavoro di ciascun magistrato sarà dotato di un personal computer anche per lo stagista, allacciato alla rete dell'ufficio (con possibilità quindi di usare la posta elettronica, accedere a internet, accedere al SICC ed al SIL); con utilizzo di un software che consenta di vedere dal monitor del magistrato la schermata del monitor dello stagista (onde consentire al giudice - e anche, quando l'organizzazione degli spazi nella stanza lo permette, agli avvocati presenti in udienza - di seguire la verbalizzazione effettuata dallo stagista).

- 2) assunzione da parte dello stagista, attraverso una interfaccia tra magistrato e cancelleria, di alcuni compiti della cancelleria, come gli avvisi (per posta elettronica) ai Consulenti e aiuto per lo scarico delle udienze;
- 3) collaborazione all'attività giurisdizionale del magistrato (ricerche giurisprudenziali, redazione della bozza di atti e redazione delle schede del processo);
- 4) attività di livello sezionale: raccolta e archiviazione della giurisprudenza sezionale, preparazione di relazioni tematiche da distribuire ai magistrati prima delle riunioni ex art. 47 ter ord. giud., redazione di una relazione trimestrale - da sottoporre a tutti i giudici della sezione ed al presidente del tribunale - sui dati relativi al flusso di lavoro di ciascun magistrato della sezione (sopravvenienze, definiti con e senza sentenza, pendenze).

Settore penale

Dibattimento, udienza preliminare e riti alternativi

- esame del fascicolo presso la cancelleria, con verifica della regolarità formale dell'instaurazione del giudizio, con particolare riguardo alla notifica degli atti: esame della lista testi delle parti; studio delle problematiche giuridiche sottese al capo di imputazione; con il compimento di ricerche giurisprudenziali;
- presenza alle fasi processuali, con eventuale stesura finale di una relazione che comprenderà una sintesi ed i risultati dell'istruttoria e delle questioni processuali trattate;

Il numero dei procedimenti trattati non potrà mai essere inferiore al numero di udienze pubbliche previste dal regolamento per la pratica forense.

Non mancherà, dopo il deposito della sentenza, una valutazione critica della stessa.

Nel caso di procedimenti a porte chiuse, i praticanti potranno assistere ai processi, previo il consenso delle parti interessata.

Non è prevista la presenza alle camere di consiglio aventi ad oggetto misure di prevenzione, incidenti di esecuzione, eccetera

ARTICOLO 9

Durante il periodo di pratica, il tirocinante è tenuto:

- a svolgere le attività previste dal progetto formativo con diligenza e continuità;
- a rispettare gli obblighi di riservatezza, di rispetto e di riserbo verso chiunque, per quanto attiene i dati, informazioni e conoscenze acquisite durante la collaborazione e a mantenere il segreto, per quanto conosciuto in ragione della propria attività;
- ad astenersi da qualunque attività nell'eventualità in cui egli si sia occupato della vicenda durante il precedente tirocinio ovvero in ogni altro caso trattato dal professionista presso il cui studio ha compiuto il precedente periodo di tirocinio.

I medesimi non potranno mai, in nessun caso, assumere incarichi professionali afferenti alla vicenda di cui si sono occupati, in nessun grado di giudizio.

Il praticante avvocato è tenuto ad assistere, comunque, ad un numero di udienze nella misura prevista dal regolamento per la pratica forense e, al termine del periodo di tirocinio, dovrà presentare un'adeguata relazione, nel libretto della pratica forense, per l'approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine.

Il praticante ammesso al tirocinio previsto dalla presente convenzione non potrà, per l'ulteriore periodo di pratica, frequentare, in sostituzione della pratica presso uno studio legale, l'Istituto di Applicazione forense.

ARTICOLO 10

In caso di violazione di tali principi o di norme comportamentali il Magistrato affidatario segnalerà al Presidente del Tribunale l'eventuale illecito compiuto.

Il Presidente del Tribunale, di concerto con il Presidente dell'Ordine degli Avvocati, ha facoltà di interrompere, in qualunque momento, il tirocinio per le seguenti cause:

- venir meno del rapporto fiduciario fra Magistrato affidatario e tirocinante;
- mancato rispetto degli obblighi assunti;
- il tirocinio potrà inoltre essere interrotto, in qualsiasi momento, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, di concerto con il Presidente del Tribunale, per violazione di norme deontologiche.

ARTICOLO 11

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non comporta alcun onere per l'amministrazione della giustizia .

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara assicurerà il praticante avvocato contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti

nel settore, in forza esclusivamente delle risorse economiche rese disponibili dalla Fondazione Carife. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l'ufficio giudiziario si impegna a segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente agli istituti assicurativi, nonché al Consiglio dell'Ordine.

ARTICOLO 12

La presente convenzione avrà durata di anni due dalla sottoscrizione del presente accordo e si intenderà risolta alla naturale scadenza, salva diversa pattuizione tra le parti

Ferrara, 16 luglio 2009.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Dott. Pasquale Maiorano

IL PRESIDENTE

DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

Avv. Piero Giubelli